

Termini e modalità per l'attivazione di progetti finalizzati all'inserimento lavorativo e all'autonomia abitativa delle donne vittime di violenza in attuazione del d.p.c.m. del 25 novembre 2016 - Programma regionale 2017/2019 - di cui alla d.g.r. 6947 del 24 luglio 2017

INDICE

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

- A.1 - Finalità e obiettivi
- A.2 - Riferimenti normativi
- A.3 - Soggetti beneficiari
- A.4 - Soggetti destinatari
- A.5 - Dotazione finanziaria

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

- B.1 - Caratteristiche dell'agevolazione
- B.2 - Spese ammissibili

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

- C.1 - Presentazione della scheda programmatica
- C.2 - Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse
- C.3 - Istruttoria
 - C.3.a - *Modalità e tempi del processo*
 - C.3.b - *Verifica dell'ammissibilità delle domande*
 - C.3.c - *Concessione delle agevolazioni*
- C.4 - Modalità e adempimenti per l'erogazione delle agevolazioni
 - C.4.a - *Modalità e tempi della concessione delle agevolazioni*
 - C.4.b - *Adempimenti post-concessione*
 - C.4.c - *Caratteristiche della fase di rendicontazione*

D. DISPOSIZIONI FINALI

- D.1 - Obblighi dei soggetti beneficiari
- D.2 - Revoche e rinunce dei soggetti beneficiari
- D.3 - Proroghe dei termini
- D.4 - Ispezione e controllo
- D.5 - Monitoraggio dei risultati
 - D.5.a - *Monitoraggio*
 - D.5.b - *Customer satisfaction*
- D.6 - Responsabile del procedimento
- D.7 - Trattamento dei dati personali
- D.8 - Pubblicazioni, informazioni e contatti
- D.9 - Informazioni e contatti
- D.10 - Allegati/informative e istruzioni
- D.11 - Riepilogo date e termini temporali

APPENDICE

- Appendice n. 1 - Informativa sul trattamento dei dati personali
- Appendice n. 2 - Scheda informativa

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 - FINALITÀ E OBIETTIVI

La Regione Lombardia, in attuazione del Piano Programmatico 2017/2019 previsto all'art. 2, comma 5 del d.p.c.m. 25 novembre 2016, "Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, previste al paragrafo 4 del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all'art. 5 del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93", intende sviluppare e sostenere azioni volte a promuovere percorsi volti all'inserimento lavorativo e all'autonomia abitativa delle donne vittime di violenza, prese in carico dalle Reti territoriali antiviolenza attive sul territorio regionale, attraverso due specifiche linee d'azione (individuata come linee d'azione n. 3 e n. 4 nella d.g.r. n. 24 luglio 2017, n. 6497):

A) **Linea d'azione n. 3 ex d.g.r. 6497/17: interventi finalizzati all'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza**

- Promuovere percorsi di autonomia e inclusione socio-lavorativa di donne vittime di violenza
- Promuovere una modalità di lavoro integrato e interdisciplinare all'interno delle Reti territoriali che coinvolga centri per l'impiego e operatrici/operatori regionali accreditati per l'erogazione di servizi al lavoro e alla formazione, il sistema cooperativo e delle imprese sociali, le organizzazioni sindacali e datoriali
- Formare gli operatori/trici dei centri per l'impiego e degli operatori accreditati al sistema regionale formazione e lavoro per valorizzare le risorse individuali delle donne prese in carico dai Centri antiviolenza
- Valorizzare e ottimizzare le misure e i programmi europei, nazionali, regionali e locali di politica attiva per il lavoro, in un'ottica di integrazione delle misure e delle risorse

B) **Linea d'azione n. 4 ex d.g.r. 6497/17: interventi finalizzati all'autonomia abitativa per le donne vittime di violenza**

- Favorire l'autonomia abitativa delle donne vittime di violenza quale condizione essenziale per la fuoriuscita da situazioni di rischio o violenza
- Sostenere l'autonomia abitativa come alternativa alla messa in protezione delle donne in casi in cui la valutazione del rischio non risulti elevata
- Promuovere e sostenere differenti soluzioni abitative in grado di rispondere alle esigenze delle donne
- Favorire l'accesso al patrimonio abitativo pubblico delle donne vittime di violenza prese in carico dalle Reti

A.2 - RIFERIMENTI NORMATIVI

- **L.r. 3 luglio 2012, n. 11**, «Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza»
- **Decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93**, convertito in **legge 119 del 15 ottobre 2013 intesa Stato-Regioni 27 novembre 2014**, «Intesa relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case rifugio, prevista dall'art. 3, comma 4, del d.p.c.m. del 24 luglio del 2014»
- **D.p.c.m. del 24 luglio 2014**, «Ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità 2013/14, di cui all'art. 5, c. 2, del decreto legge 14/8/2013, n. 93, convertito in legge 15/10/2013, n. 119»
- **D.c.r. 10 novembre 2015, n. 894**, «Determinazione in ordine alla proposta del piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne» e suo allegato 1), «Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2015/2018»
- **D.p.c.m. del 25 novembre 2016** «Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità previste al paragrafo 4 del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all'art. 5 del d.l. 14 agosto 2013, n° 93»

A.3 - SOGGETTI BENEFICIARI

I comuni capifila di Reti territoriali antiviolenza attive sul territorio regionale che sottoscriveranno accordi di collaborazione, ai sensi della d.g.r. n. 6714 del 14 giugno 2017, "Determinazioni in ordine al consolidamento e miglioramento dei servizi e delle azioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne - VII provvedimento attuativo del «Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2015/2018» - Programma 2017/2019".

A.4 - SOGGETTI DESTINATARI

Destinatari finali delle azioni sono le donne vittime di violenza prese in carico dai centri antiviolenza, con cui i comuni capifila delle Reti territoriali interistituzionali hanno attivato apposite convenzioni. Per fruire degli interventi, le destinatarie delle azioni devono possedere i requisiti sotto descritti.

Requisiti per accedere ai percorsi di inserimento lavorativo di cui agli interventi A (linea d'azione 3)

- Donne disoccupate o inoccupate prese in carico dai centri antiviolenza aventi convenzioni attive con i comuni capifila di cui alla d.g.r. n. 6714 del 14/6/2017, il cui progetto personalizzato preveda il miglioramento della loro condizione socio-economica attraverso la riqualificazione e l'inserimento lavorativo
- Donne occupate prese in carico dai centri antiviolenza aventi convenzioni attive con i comuni capifila di cui alla d.g.r. n. 6714 del 14/6/2017, il cui progetto personalizzato preveda il miglioramento della loro condizione socio-economica e professionale.

Risultano prioritarie le seguenti condizioni:

- La presenza di uno o più figli minori o disabili;
- L'inserimento in una casa rifugio o struttura di accoglienza;
- La condizione di disoccupata.

Requisiti per accedere agli interventi finalizzati all'autonomia abitativa B (linea d'azione 4)

Gli interventi sono destinati alle:

- Donne prese in carico da centri antiviolenza aventi convenzioni attive con i comuni capifila di cui alla d.g.r. n. 6714 del 14/06/2017, che non dispongono di un alloggio o per cui l'utilizzo dell'alloggio è divenuto impraticabile per ragioni connesse alla situazione di violenza e alla loro sicurezza.

Risultano prioritarie le seguenti condizioni:

- Presenza di uno o più figli minori o disabili;
- Inserimento in una casa rifugio o struttura di accoglienza;
- Situazione economica di maggiore svantaggio;

A.5 - DOTAZIONE FINANZIARIA

Le risorse destinate al presente programma regionale ammontano complessivamente a euro 1.609.500,00, così suddivisi:

- Interventi A (Azione 3) - Inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza: euro 900.000,00
- Interventi B (Azione 4) - Autonomia abitativa per le donne vittime di violenza: euro 709.500,00

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 - CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

Interventi A (linea d'azione 3): inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza

Gli interventi volti al reinserimento lavorativo dovranno essere realizzati attraverso progetti personalizzati che prevedano politiche del lavoro attive e passive.

I progetti potranno prevedere un insieme di servizi finalizzati a sostenere l'inserimento o il reinserimento occupazionale delle donne, attraverso il rafforzamento della conoscenza delle proprie potenzialità e della capacità di proporsi in modo positivo nel mondo del lavoro.

A titolo esemplificativo, gli interventi potranno appartenere alle tipologie seguenti:

- Orientamento
- Analisi delle competenze e bilancio professionale
- Formazione/ri-qualificazione
- Servizi di sostegno motivazionale e tutoraggio
- Affiancamento e supporto nella ricerca attiva del lavoro
- Esperienze di stage e tirocini e inserimento lavorativo
- Servizi a sostegno della verifica dei progetti di autoimprenditorialità

Il valore economico del contributo per il sostegno all'inserimento lavorativo e alle politiche attive al lavoro per le donne vittime di violenza prese in carico dai centri antiviolenza, con i requisiti indicati precedentemente non può superare la somma di € 4.000,00 per donna.

Le politiche passive possono prevedere misure quali indennità di partecipazione (per i percorsi formativi e di inserimento lavorativo) fino a un massimo di € 300,00 al mese per massimo 6 mesi per le donne prive di qualunque forma di reddito aumentabili fino a € 500,00 in presenza di figli/e. Questa indennità è rivolta esclusivamente alle donne inserite in un percorso di politiche attive del lavoro ed è alternativa all'indennità di partecipazione fruibile attraverso la dote unica lavoro finanziata mediante il POR FSE 2014-2020.

Sono riconosciuti rimborsi spese per il trasporto verso i luoghi per la formazione e l'inserimento lavorativo o spese a supporto della conciliazione vita-lavoro.

Rafforzamento delle competenze dei soggetti coinvolti nella Rete territoriale antiviolenza in materia di inserimento lavorativo

Al fine di promuovere una modalità di lavoro integrato e interdisciplinare all'interno delle Reti territoriali è necessario che in relazione alle specifiche azioni che si intendono attivare vengano coinvolti i centri per l'impiego, gli operatori regionali accreditati per l'erogazione di servizi al lavoro e alla formazione, il sistema cooperativo e delle imprese sociali, le organizzazioni sindacali e datoriali che dovranno partecipare alla rete territoriale antiviolenza.

I servizi dovranno essere erogati da operatori qualificati al lavoro e alla formazione in possesso di adeguate competenze e specificatamente formati che saranno oggetto di specifici percorsi di formazione e aggiornamento al fine di sviluppare competenze specifiche per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza.

Interventi B (linea d'azione 4): autonomia abitativa per le donne vittime di violenza

Le Reti antiviolenza dovranno definire specifici progetti coerentemente con le risorse assegnate e le caratteristiche delle donne prese in carico.

Le Reti territoriali antiviolenza attiveranno gli strumenti che riterranno più idonei, quali utilizzo del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, housing sociale, programmi a canone concordato/calmierato e l'utilizzo di appartamenti nel libero mercato.

L'autonomia abitativa sarà sostenuta attraverso contributi per:

- canoni di affitto
- spese condominiali e spese per utenze

Il valore economico del contributo destinato alle donne prese in carico dai centri antiviolenza per l'abbattimento del canone di locazione e per il riconoscimento delle spese sarà riconosciuto con le seguenti modalità:

- da 1 a 8 mesi, l'80 % del canone di locazione fino a un massimo di € 3.200

- da 9 a 12 mesi, il 50 % del canone di locazione fino a un massimo di € 1.000
- le spese condominiali e le spese per le utenze sono riconosciute fino a un massimo di € 3.000,00

Il contributo viene erogato per una durata massima di 12 mesi.

B.2 - SPESE AMMISSIBILI

Le risorse nazionali e regionali non potranno in nessun caso coprire i costi relativi a spese generali o di personale dipendente di enti pubblici. Sono ammissibili le voci di spesa sotto indicate purché strettamente finalizzate al conseguimento degli obiettivi delle attività, dalla data del decreto di validazione delle schede programmatiche e contestuale impegno e liquidazione della prima quota delle risorse assegnate e fino alla data di scadenza dei progetti, 30 settembre 2019.

Per l'azione 1, sono ritenute ammissibili le seguenti spese:

- Attività di consulenze per servizi finalizzati alla ricerca e all'inserimento lavorativo compresa l'autoimprenditorialità e accesso al micro credito
- Costi relativi ai percorsi formativi e percorsi di riqualificazione (tra le quali costi per il conseguimento della patente di guida e corsi di lingua)
- Spese per attivazione di stage e tirocini
- Rimborsi spese per il trasporto verso i luoghi per la formazione e l'inserimento lavorativo
- Spese a supporto della conciliazione vita-lavoro (tra le quali: servizio baby sitting)
- Percorsi di aggiornamento e formazione rivolti ai soggetti e operatori pubblici e privati coinvolti nelle azioni dedicate all'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza

Per l'azione 2, sono ritenute ammissibili le seguenti spese:

- Canoni di affitto
- Spese condominiali
- Spese per utenze

Indicazioni relative alla rendicontazione e al monitoraggio saranno definite anche in accordo con i soggetti beneficiari delle risorse a seguito dell'analisi puntuale delle schede programmatiche e in relazione alle richieste del Dipartimento Pari opportunità.

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 - PRESENTAZIONE DELLA SCHEDA PROGRAMMATICA

I comuni capifila di Reti territoriali interistituzionali in possesso dei requisiti di cui al punto A.3 inviano la scheda programmatica (allegato B), contenente obiettivi, modalità attuative, risorse disponibili, modalità operative e la tempistica per l'attuazione del programma, nonché le azioni di monitoraggio.

La scheda programmatica (allegato B), a seguito dell'approvazione con atto amministrativo, deve essere inviata **entro il 31 ottobre 2017**, esclusivamente tramite **posta elettronica certificata alla casella PEC redдитodi autonomia@pec.regione.lombardia.it**.

La lettera di trasmissione, contenente in allegato la scheda programmatica e l'atto d'approvazione, dovrà essere sottoscritta elettronicamente dal legale rappresentante del Comune che la presenta. Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea n. 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione all'invito potrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal d.p.c.m. del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi

degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71" (il software gratuito messo a disposizione dalla Regione Lombardia è stato adeguato a tale decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti).

La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi del d.p.r. 642/1972, all. b), art. 16.

C.2 - TIPOLOGIA DI PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE

Le risorse di cui allegato C) sono state ripartite tra le 18 Reti territoriali interistituzionali sia per gli interventi finalizzati all'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza, sia per gli interventi finalizzati all'autonomia abitativa per le donne vittime di violenza secondo le modalità indicate dall'allegato A) della d.g.r. n. 6947 del 24 luglio 2017:

- il 70% sulla base della popolazione complessiva residente sul territorio di riferimento della Rete territoriale;
- il 30% a titolo di quota fissa da ripartire in modo uguale tra le Reti antiviolenza di cui alla d.g.r. n. 6714 del 14/06/2017.

C.3. - ISTRUTTORIA

C.3.a - Modalità e tempi del processo

- **Entro il 31 ottobre 2017**, i Comuni capifila inviano alla Regione Lombardia la scheda programmatica biennale;
- **Entro il 31 dicembre 2017**, Regione Lombardia trasferisce ai Comuni capifila la prima quota pari al 50% delle risorse assegnate a seguito della validazione della scheda programmatica inviata da Comuni;
- **Entro il 31 luglio 2018**, i Comuni capifila inviano il primo monitoraggio;
- **Entro il 30 ottobre 2018**, i Comuni inviano la rendicontazione della prima annualità (dalla data del decreto di validazione delle schede programmatiche fino al 30 settembre 2018), la scheda di monitoraggio aggiornata e l'eventuale richiesta di aggiornamento/ modiche della scheda programmatica;
- **Entro il 31 dicembre 2018**, la Regione Lombardia eroga la seconda quota, pari al 30% delle risorse, a seguito dell'analisi della rendicontazione della prima annualità;
- **Entro il 15 giugno 2019**, i Comuni capifila inviano il secondo monitoraggio;
- **Entro il 31 ottobre 2019**, i Comuni inviano la rendicontazione della seconda annualità (1 ottobre 2018-30 settembre 2019) e la scheda di monitoraggio finale;
- **Entro il 31 dicembre 2019**, la Regione Lombardia eroga il saldo, pari al 20%, a seguito dell'analisi della rendicontazione finale.

C.3.b Verifica dell'ammissibilità della scheda programmatica

Non saranno considerate ammissibili le schede programmatiche:

- presentate da soggetti diversi da quelli indicati al punto A3;
- presentate con modalità differenti da quelle previste al punto C1;
- presentate oltre i termini indicati al punto C3a;
- che prevedono attività non riconducibili alle finalità di cui al B.1

La Regione Lombardia approverà con apposito decreto l'elenco dei Comuni capifila delle Reti territoriali interistituzionali che hanno inviato la scheda programmatica, verificandone la coerenza e la congruità delle attività previste da quanto indicato dalla DGR 6947 del 24 luglio 2017.

C.3.c Concessione delle agevolazioni

La Regione Lombardia riconosce al Comune, in qualità di capofila della Rete territoriale interistituzionale, il contributo, così come indicato nell'allegato C.

Le risorse assegnate verranno erogate in 3 fasi successive e con le seguenti modalità:

1. Prima quota, pari al 50% a seguito della validazione della scheda programmatica inviata dal Comune capofila
2. Seconda quota, pari al 30%, a seguito dell'analisi della rendicontazione della prima annualità

3. Terza quota, pari al 20% delle risorse assegnate, a seguito dell'analisi della rendicontazione finale

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

I comuni beneficiari delle agevolazioni previste dal presente programma si impegnano a:

- individuare al proprio interno un/una dirigente che avrà il ruolo di referente nei confronti della Regione Lombardia e responsabile degli adempimenti previsti;
- attuare le attività così come definite nella scheda programmatica, assicurando la sua condivisione con i soggetti della Rete territoriale antiviolenza;
- sottoporre all'approvazione vincolante della Regione Lombardia eventuali modifiche alle attività previste nella scheda programmatica validata, qualora si rendessero necessarie;
- adeguarsi alle indicazioni regionali per quanto riguarda le modalità di rendicontazione e monitoraggio che saranno definite con successivi provvedimenti anche in relazione alle richieste del Dipartimento Pari Opportunità;
- trasmettere agli uffici di competenza, nei termini previsti da questo provvedimento quanto previsto dagli stessi in relazione alle attività di monitoraggio e rendicontazione;
- conservare in originale la documentazione amministrativa e contabile riferita alle attività, come previsto dalle normative vigenti e per il periodo previsto dall'art. 2220 del Codice Civile, garantendo la piena disponibilità e tempestività di adempimento in ordine alle attività di verifica e controllo da parte degli organi competenti;
- rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nella realizzazione delle attività previste dal progetto;
- rendere visibile su tutti gli strumenti e i prodotti di informazione e comunicazione la partecipazione della Regione Lombardia ai progetti, utilizzando il logo regionale, che dev'essere preventivamente richiesto agli uffici regionali;
- trasmettere alla Regione Lombardia tutti gli strumenti e i prodotti di informazione e comunicazione, ai fini della condivisione e dell'autorizzazione all'apposizione del logo regionale;
- mantenere costanti i rapporti con la Regione Lombardia e fornire dati ed informazioni relative al progetto, eventualmente richieste;
- collaborare con la competente Direzione generale della Regione Lombardia che effettuerà il monitoraggio e controllo del progetto nelle sue fasi di realizzazione, fornendo tutti i supporti di conoscenza e di concreta collaborazione nel tempo e nei modi necessari. Tale attività potrà essere svolta anche attraverso sopralluoghi, colloqui, interviste da parte di personale appositamente incaricato dalla Direzione;

D.2 - REVOCHE DEI SOGGETTI BENEFICIARI

Il contributo è revocato qualora venga accertata l'impossibilità a svolgere e completare le attività previste o vengano accertate irregolarità attuative o la mancanza dei requisiti e dei presupposti sulla base dei quali il contributo è stato concesso.

Il decreto di revoca dispone l'eventuale recupero delle somme già erogate, indicandone le modalità di restituzione. L'ammontare della somma da restituire viene calcolato maggiorato degli interessi di legge maturati.

D.3 - PROROGHE DEI TERMINI

Il presente programma non prevede possibilità di proroga dei termini. I progetti devono essere conclusi e rendicontati entro i termini stabiliti.

D.4 - ISPEZIONE E CONTROLLI

Sono previsti controlli documentali e in loco a campione al fine di verificare la corretta conservazione dei documenti, nonché la realizzazione delle attività finanziate.

D.5 - MONITORAGGIO DEI RISULTATI

D.5.a - Monitoraggio

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura/a questo intervento, gli indicatori individuati sono i seguenti:

1. Numero di donne prese in carico dai centri antiviolenza
2. Numero di donne protette
3. Numero di donne che hanno richiesto interventi finalizzati all'inserimento lavorativo;
4. Numero di donne che hanno usufruito di interventi finalizzati all'inserimento lavorativo
5. Numero di donne che hanno richiesto interventi finalizzati all'autonomia abitativa;
6. Numero di donne che hanno usufruito di interventi finalizzati all'autonomia abitativa;
7. Numero di donne per tipologia d'intervento finalizzata all'inserimento lavorativo;
8. Numero di donne per tipologia d'intervento finalizzata all'autonomia abitativa;
9. Spesa rendicontata/risorse assegnate;
10. Spese rendicontata per tipologia di intervento;

La Regione Lombardia monitora con appositi strumenti e indicatori l'efficacia ed efficienza dei progetti nonché i risultati sul territorio delle azioni svolte nell'ambito dei singoli progetti, secondo le modalità e i tempi indicati.

La Regione Lombardia monitorerà, inoltre, attraverso il sistema informativo O.R.A. (Osservatorio Regionale Antiviolenza) il numero complessivo delle donne prese in carico dai Centri antiviolenza in linea con quanto previsto dalla d.g.r 6008 del 19/12/2016. I Centri antiviolenza, convenzionati con i Comuni capifila, dovranno aderire e implementare il sistema informativo O.R.A. (Osservatorio Regionale Antiviolenza).

D.5.b - Customer satisfaction

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2/bis, lettera c della l.r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di 'adesione' che di 'rendicontazione'.

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

D.6 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

D.ssa Ilaria Marzi

Dirigente dell'Unità Organizzativa Azioni e Misure per l'Autonomia e l'Inclusione sociale
Direzione generale Reddito di Autonomia e Inclusione sociale
Regione Lombardia

D.7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'appendice n. 1 al presente documento.

D.8 - PUBBLICAZIONI, INFORMAZIONI E CONTATTI

Il presente programma è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito istituzionale www.regione.lombardia.it - sezione Bandi, <http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/Bandi>, da dove sarà altresì possibile scaricare la modulistica in formato compilabile.

Per richieste di chiarimento è possibile telefonare ai numeri 02/6765.5207 - 2406 - 6553 o inviare un messaggio di posta elettronica a: politicheantiviolenza@regione.lombardia.it

Per rendere più agevole la partecipazione al bando da parte dei comuni, in attuazione della l.r. 1 febbraio 2012 n.1, si rimanda alla scheda informativa di cui all'Appendice n. 2 al presente documento.

D.9 - DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI

Informativa ai sensi della l. 241/90

Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate dalla Regione Lombardia. L'interessata/o può accedere ai dati in possesso dell'amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare **domanda verbale o scritta** agli uffici competenti:

Regione Lombardia - D.G. Reddito di Autonomia e Inclusione sociale
Unità Organizzativa Azioni e Misure per l'Autonomia e l'Inclusione sociale
P.za Città di Lombardia, 1
20124 Milano

e-mail: politicheantiviolenza@regione.lombardia.it

Tel. 02/6765.5207 - 2406 - 2403 - 4886

Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al giovedì h 9.30-12.30 e 14.15-16.30, venerdì h 9.30-12.30

La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:

- la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
- la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa 2,00 euro;
- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a € 16,00 ogni quattro facciate.

Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito. Sono esenti dal contributo le pubbliche amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 0,50 euro.

D.10 - ALLEGATI/INFORMATIVE E ISTRUZIONI

Oltre al presente documento, completano la documentazione del decreto i seguenti allegati:

- Allegato B) Scheda programmatica
- Allegato C) Piano di riparto delle risorse

D.11 - RIEPILOGO DATE E TERMINI TEMPORALI

- **Entro il 31 ottobre 2017**, i Comuni capifila inviano alla Regione Lombardia la scheda programmatica biennale;
- **Entro il 31 dicembre 2017**, Regione Lombardia trasferisce ai Comuni capifila la prima quota pari al 50% delle risorse assegnate a seguito della validazione della scheda programmatica inviata da Comuni;
- **Entro il 31 luglio 2018**, i Comuni capifila inviano il primo monitoraggio;
- **Entro il 30 ottobre 2018**, i Comuni inviano la rendicontazione della prima annualità (dalla data del decreto di validazione delle schede programmatiche fino al 30 settembre 2018), la scheda di monitoraggio aggiornata e l'eventuale richiesta di aggiornamento/ modiche della scheda programmatica;
- **Entro il 31 dicembre 2018**, la Regione Lombardia eroga la seconda quota, pari al 30% delle risorse, a seguito dell'analisi della rendicontazione della prima annualità;
- **Entro il 15 giugno 2019**, i Comuni capifila inviano il secondo monitoraggio;
- **Entro 31 ottobre 2019**, i Comuni inviano la rendicontazione della seconda annualità (1 ottobre 2018 – 30 settembre 2019) e la scheda di monitoraggio finale;
- **Entro 31 dicembre 2019**, la Regione Lombardia eroga il saldo, pari al 20%, a seguito dell'analisi della rendicontazione finale.

APPENDICI

Appendice n. 1

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (DI CUI AL PUNTO D.7 DELLE MODALITÀ OPERATIVE)

Il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti per quanto concerne il trattamento dei dati personali. Il trattamento di tali dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza e trasparenza, tutelando la riservatezza e i diritti dei soggetti richiedenti secondo quanto previsto dall'art. 11. Ai sensi dell'art. 13 del decreto e in relazione ai dati personali che verranno comunicati ai fini della partecipazione all'invito di cui al documento «*Termini e modalità per la sottoscrizione di accordi di collaborazione tra la Regione Lombardia e Comuni capifila di Reti territoriali interistituzionali per il sostegno dei servizi e delle azioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne di cui alla d.g.r. n. 6714 del 14/6/2017*», si forniscono inoltre le informazioni che seguono.

Finalità del trattamento dati

I dati acquisiti in esecuzione del presente invito saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative ai procedimenti amministrativi per i quali vengono comunicati. Tutti i dati personali che verranno in possesso della Regione Lombardia e dei soggetti eventualmente incaricati della gestione delle domande saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dall'invito e nel rispetto dell'art. 13 del decreto.

Modalità del trattamento dati

Il trattamento dei dati acquisiti sarà effettuato con l'ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Comunicazione dei dati

I dati potranno essere elaborati, comunicati e diffusi dalla Regione Lombardia per l'esecuzione delle attività e delle funzioni di loro competenza così come esplicitate nell'invito.

Diritti dell'interessata/o

I soggetti cui si riferiscono i dati personali possono esercitare i diritti previsti da artt. 7 e 8 del d.lgs. n. 196/2003, tra i quali figura la possibilità di ottenere in qualsiasi momento:

- la conferma dell'esistenza di dati personali che li possano riguardare, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- l'indicazione della loro origine, delle finalità e delle modalità del loro trattamento, nonché la possibilità di verificarne l'esattezza;
- l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati, la loro cancellazione, la trasformazione in forma anonima od opporsi al trattamento dei dati per motivi legittimi o giustificati motivi;
- l'attestazione che le operazioni di cui al precedente punto sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

Le modalità per esercitare i citati diritti sono disciplinate dal decreto del Segretario Generale n. 10312 del 6/11/2014, *Determinazioni in merito al diritto di accesso ai dati personali e agli altri diritti di cui all'art. 7 e art. 8 del d.lgs. 196/2003 detenuti dalla Giunta regionale. Approvazione di "Policy di gestione di accesso ai dati personali"*.

Le istanze andranno rivolte alla Regione Lombardia, all'indirizzo PEC

redditodiautonomia@pec.regione.lombardia.it

Titolare del trattamento dati

Ai sensi dell'art.13 del d.lgs. n. 196/2003, titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regionale della Lombardia nella persona del Presidente pro-tempore, con sede in Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano.

Responsabili del trattamento dei dati

Responsabile interno del trattamento per la Regione Lombardia è il Direttore Generale pro-tempore della D.G. Reddito di autonomia e Inclusione sociale.

Appendice n. 2

SCHEMA INFORMATIVA TIPO DA ALLEGARE AI DECRETI DI APPROVAZIONE DEI BANDI FINANZIATI CON I FONDI REGIONALI *

TITOLO	Termini e modalità per l'attivazione di progetti finalizzati all'inserimento lavorativo e all'autonomia abitativa delle donne vittime di violenza in attuazione del d.p.c.m del 25 novembre 2016 - Programma regionale 2017/2019 - di cui alla d.g.r. n. 6947 del 24 luglio
DI COSA SI TRATTA	<p>La Regione Lombardia, in attuazione della legislazione nazionale e regionale di contrasto alla violenza contro le donne, nell'ambito del Piano programmatico 2017/2019, intende sviluppare e sostenere azioni volte a promuovere percorsi volti all'inserimento lavorativo e all'autonomia abitativa delle donne vittime di violenza prese in carico dalle Reti territoriali interistituzionali antiviolenza attive sul territorio regionale, attraverso due specifiche linee d'azione:</p> <p>Interventi A) ex azione n. 3 di cui alla d.g.r. n. 6947 del 24/7/2017: inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza (promuovere percorsi di autonomia lavorativa per le donne vittime di violenza; promuovere la collaborazione tra le Reti antiviolenza e i servizi per l'impiego e gli operatori regionali accreditati, le organizzazioni sindacali e datoriali e altri attori; formare il personale dei centri per l'impiego e altri servizi per l'occupazione per l'inserimento lavorativo delle donne prese in carico dai Centri antiviolenza);</p> <p>Interventi B) ex azione n. 4 di cui alla d.g.r. n. 6947 del 24/7/2017, finalizzati all'autonomia abitativa per le donne vittime di violenza (favorire l'autonomia abitativa delle donne vittime di violenza; promuovere e sostenere soluzioni abitative diversificate, in grado di rispondere alle diverse esigenze delle donne; favorire l'accesso al patrimonio abitativo pubblico da parte delle donne prese in carico dai Centri antiviolenza).</p> <p>Destinatario delle azioni saranno le donne vittime di violenza prese in carico dai Centri antiviolenza con cui i comuni capifila delle Reti territoriali interistituzionali hanno attivato apposite convenzioni. Per fruire degli interventi, le destinatarie delle azioni devono possedere i requisiti sotto descritti.</p> <p>Interventi A) - Azione n. 3</p> <ul style="list-style-type: none"> - Donne disoccupate o inoccupate il cui progetto personalizzato di fuoriuscita dalla violenza preveda la riqualificazione e l'inserimento lavorativo. - Donne occupate il cui progetto personalizzato preveda il miglioramento della condizione economica e professionale. <p>Per l'Azione 1 sarà data priorità alla presenza di figli/e minori o disabili, all'inserimento in una casa-rifugio o struttura di accoglienza, alla condizione di disoccupazione.</p> <p>Interventi B) - Azione n. 4</p> <p>Donne prese in carico dai Centri antiviolenza che non dispongono di un alloggio o il cui alloggio è divenuto impraticabile per ragioni di sicurezza personale.</p> <p>Per l'Azione 2 sarà data priorità alla presenza di figli/e minori o disabili, all'inserimento in una casa-rifugio o struttura di accoglienza, alle condizioni economiche di maggiore svantaggio.</p>
TIPOLOGIA	Riparto soggetto alla presentazione di una scheda programmatica di utilizzo.

	<p>Le risorse per entrambe le linee di intervento sono state ripartite tra le 18 Reti territoriali interistituzionali antiviolenza, secondo i seguenti criteri, previsti dalla d.g.r. n. 6947 del 24/7/2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il 70% sulla base della popolazione complessiva residente sul territorio di riferimento della Rete territoriale; - il 30% a titolo di quota fissa da ripartire in modo uguale tra le Reti antiviolenza di cui alla d.g.r. n. 6714 del 14/06/2017 <p>Per utilizzare le risorse stanziare, i comuni capifila delle Reti dovranno inviare un'apposita scheda programmatica biennale e sottoporsi al monitoraggio delle risorse.</p>
CHI PUÒ PARTECIPARE	I Comuni capifila di Reti territoriali antiviolenza attive sul territorio regionale che sottoscriveranno accordi di collaborazione con la Regione ai sensi della d.g.r. n. 6714 del 14 giugno 2017.
RISORSE DISPONIBILI	<p>Le risorse ammontano complessivamente a euro 1.609.500,00, così suddivisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interventi A), azione 3 - Inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza: euro 900.000,00 - Interventi B), azione 4 - Autonomia abitativa per le donne vittime di violenza: euro 709.500,00
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	<p>Interventi A (Azione n. 3 ex d.g.r. 6497/2017) Gli interventi volti al reinserimento lavorativo dovranno essere realizzati attraverso progetti personalizzati che potranno prevedere un insieme di servizi finalizzati a sostenere l'inserimento o il reinserimento occupazionale delle donne, attraverso il rafforzamento della conoscenza delle proprie potenzialità e della capacità di proporsi in modo positivo nel mondo del lavoro. Il contributo per il sostegno lavorativo per le donne beneficiarie non potrà superare la somma di € 4.000,00 per ogni donna. Esclusivamente alle donne inserite in un percorso formativo o di inserimento lavorativo potrà essere riconosciuta un'indennità massima di €300,00 al mese per un massimo di sei mesi (alternativa all'indennità della dote unica lavoro POR FSE 2014/2020).</p> <p>Nell'ambito dell'Azione 3, i servizi dovranno essere erogati da operatrici e operatori qualificati al lavoro e alla formazione in possesso di adeguate competenze, che saranno oggetto di specifici percorsi di formazione e aggiornamento al fine di sviluppare competenze specifiche per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza.</p> <p>Interventi B (Azione n. 4 ex d.g.r. 6497/2017) Le Reti antiviolenza territoriali sceglieranno gli strumenti che riterranno più idonei, quali utilizzo del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, housing sociale, programmi a canone concordato/calmierato e l'utilizzo di appartamenti nel libero mercato, definendo progetti specifici coerentemente con le risorse disponibili e le caratteristiche delle donne prese in carico. L'autonomia abitativa potrà essere sostenuta attraverso contributi per canoni di affitto o spese condominiali e spese per utenze. Il contributo potrà essere erogato per una durata massima di 12 mesi e sarà riconosciuto con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ da 1 a 8 mesi, l'80 % del canone di locazione fino a un massimo di € 3.200 ▪ da 9 a 12 mesi, il 50 % del canone di locazione fino a un massimo di € 1.000 ▪ le spese condominiali e le spese per le utenze sono riconosciute fino a un massimo di € 3.000
DATA DI APERTURA	Data di pubblicazione sul BURL
DATA DI CHIUSURA	<p>31 ottobre 2017: termine per l'invio della scheda programmatica biennale da parte dei Comuni;</p> <p>31 dicembre 2017: termine per la validazione della scheda programmatica e per il trasferimento ai comuni capifila del 50% delle risorse assegnate alle Reti da parte della Regione;</p>

	30 ottobre 2018: termine per la rendicontazione della prima annualità; 31 ottobre 2019: termine per l'invio della rendicontazione finale da parte dei Comuni.
COME PARTECIPARE	I comuni aventi titolo devono l'apposita scheda programmatica di cui al punto C1.
PROCEDURA DI SELEZIONE	Procedura concertata non selettiva a cui possono partecipare solo i Comuni capifila di Reti territoriali interistituzionali e le risorse sono già state ripartite con i criteri sopra indicati.
INFORMAZIONI E CONTATTI	Per richieste di chiarimento è possibile contattare: Regione Lombardia Direzione generale Reddito di Autonomia e Inclusione sociale Unità Organizzativa Azioni e Misure per l'Autonomia e l'Inclusione sociale tel. 02/6765.5207 - 2406 - 6553 posta elettronica a: politicheantiviolenza@regione.lombardia.it

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei decreti che approvano i bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.